

Visto il regolamento (CE) n. 417 della Commissione del 10 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 72 dell'11 marzo 2006 con il quale è stata registrata la Indicazione geografica protetta «Melannurca Campana»;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2007, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Melannurca Campana IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Melannurca Campana»;

Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Melannurca Campana IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Melannurca Campana»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità con nota del 1° febbraio 2017, protocollo n. 186/NA_17 (protocollo Mipaaf n. 8725 del 2 febbraio 2017), autorizzato a svolgere

le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Melannurca Campana»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Melannurca Campana IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Melannurca Campana»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 18 aprile 2007 e confermato da ultimo con decreto 20 dicembre 2013, al Consorzio di tutela Melannurca Campana IGP con sede legale in Caserta, Via Verdi n. 29, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Melannurca Campana».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A04311

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017.

Fondo sanitario nazionale 2014, 2015 e 2016 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento in via sperimentale dello Screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie. (Delibera n. 41/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al Comitato intermi-

nisteriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e delle province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modificazioni, ed in particolare



l'art. 1, comma 229, il quale dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto ministeriale, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza Stato-regioni, preveda di effettuare anche in via sperimentale lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, incrementando a tal fine il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2014), ed in particolare l'art. 1, comma 167, che incrementa di ulteriori 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 229 della legge n. 147/2013 sopra citata;

Vista la legge 19 agosto 2016, n. 167, recante: «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie», la quale, all'art. 6, comma 6, dispone la cessazione della fase di sperimentazione e dell'attività del Centro di coordinamento sugli screening neonatali, previste dall'art. 1, comma 229, della già citata legge n. 147/2013, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di inserimento nei LEA dei detti accertamenti diagnostici previsto al comma 1 del citato art. 6, legge n. 167/2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 13 ottobre 2016 che, in applicazione di quanto previsto dal citato art. 1, comma 229, della legge n. 147/2013, reca: «Disposizioni per l'avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie e che all'art. 7, commi 1 e 2, definisce i criteri di riparto tra le regioni per gli anni 2014, 2015 e 2016 in relazione al numero medio annuo di nati nel quinquennio precedente all'anno di riferimento;

Vista la sotto richiamata normativa che stabilisce che le regioni e le province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nei propri territori, senza alcun rapporto a carico del bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3; Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144; Regione Sardegna ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 836), ad eccezione della Regione Siciliana per la quale, ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, è stata applicata l'aliquota di compartecipazione alla spesa sanitaria pari al 49,11 per cento;

Viste le proprie delibere del 29 aprile 2015 e del 3 marzo 2017, concernenti il riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016, con le quali si è provveduto ad accantonare le relative somme destinate allo screening neonatale, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

Vista la nota del Ministero della salute n. 390 del 16 gennaio 2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto tra le regioni della somma complessiva di

25 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2014 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare al finanziamento in via sperimentale dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie;

Considerato che i criteri di riparto contenuti nella suddetta proposta sono conformi a quanto stabilito nel decreto del Ministro della salute già citato;

Tenuto conto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal citato art. 6, comma 1, della legge n. 167/2016 e alla cui entrata in vigore è subordinata la cessazione della fase di sperimentazione e dell'attività del Centro di coordinamento sugli screening neonatali, è tuttora in fase di perfezionamento e non risulta comunque emanato per tutto l'anno 2016;

Vista l'intesa sancita sulla ripartizione in esame in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 22 dicembre 2016 (Rep. atti n. 243/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta, svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;

Vista la nota n. 1068 del 3 marzo 2017, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità a carico del Fondo sanitario nazionale per gli anni 2014, 2015 e 2016 sono ripartite e assegnate alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana, come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera, le quote di 5.000.000 di euro per l'anno 2014, di 10.000.000 di euro per l'anno 2015 e di 10.000.000 di euro per l'anno 2016, per un totale complessivo di 25.000.000 di euro, destinate al finanziamento, in via sperimentale, dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 833



ALLEGATO

FSN 2014, 2015 e 2016

RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI DELLE QUOTE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLO SCREENING
NEONATALE PER LA DIAGNOSI DELLE PATOLOGIE METABOLICHE EREDITARIE

Legge n. 147/2013 (art. 1, comma 229)

(importi in unità di euro)

REGIONI	RIPARTO 2014 TOTALE ASSEGNATO	RIPARTO 2015 TOTALE ASSEGNATO	RIPARTO 2016 TOTALE ASSEGNATO
PIEMONTE	386.595	773.946	773.218
VALLE D'AOSTA	-	-	-
LOMBARDIA	968.388	1.933.118	1.931.361
P.A. BOLZANO	-	-	-
P.A. TRENTO	-	-	-
VENETO	465.539	925.026	917.998
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-
LIGURIA	120.027	239.499	238.695
EMILIA ROMAGNA	414.950	828.037	826.632
TOSCANA	323.270	649.234	646.245
UMBRIA	79.222	158.833	157.523
MARCHE	140.643	278.925	277.763
LAZIO	552.424	1.114.655	1.121.608
ABRUZZO	116.101	234.450	234.925
MOLISE	24.363	49.346	49.383
CAMPANIA	579.934	1.153.942	1.157.023
PUGLIA	369.552	737.653	735.349
BASILICATA	46.076	91.940	92.552
CALABRIA	178.419	359.495	364.018
SICILIA (*)	234.497	471.901	475.707
SARDEGNA	-	-	-
TOTALI	5.000.000	10.000.000	10.000.000

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute previste, pari al 49,11% della relativa quota spettante, in funzione della compartecipazione della Regione stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 830 della L. 296/2006.

17A04302

